

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2301 del 10 dicembre 2013

Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 11" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Edison Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

In prossimità della scadenza della fornitura all'Amministrazione Regionale di energia elettrica, a seguito della permanenza nel regime di salvaguardia Gestito dall'Acquirente unico, viste le nuove proposte contrattuali per l'anno 2014, con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione da parte dell'Amministrazione Regionale alla Convenzione Energia Elettrica 11 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. ed Edison Energia S.p.A., in considerazione di quanto previsto dall'art.1 comma 7 del D.L. n. 95/2012, della maggiore convenienza economica e dei risparmi di spesa che si prevedono di conseguire dalla suddetta adesione. E' prevista anche per tale Convenzione una durata contrattuale di 12 mesi, con un periodo della fornitura del singolo ordinativo di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 119 del 10 luglio 2013; Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Acquirente Unico delle condizioni contrattuali di adesione per l'erogazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2014; Pubblicazione sul sito istituzionale della Consip S.p.A. delle condizioni contrattuali di adesione per l'erogazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2014, Convenzione "Energia Elettrica 11" Lotto 4.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'Amministrazione regionale con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 119 del 10 Luglio 2013, struttura competente per materia, ha disposto il permanere dell'Amministrazione Regionale nell'attuale Regime di Salvaguardia con la continuità del rapporto attualmente in essere con la Società Exergia S.p.A., aggiudicataria della fornitura di energia elettrica nella procedura concorsuale esperita a livello nazionale dall'Acquirente Unico S.p.A. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico con scadenza al 31.12.2013.

Ciò in considerazione del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potendo procedere ad autonomi affidamenti solo a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

In tal caso dalle verifiche tecniche e di convenienza economica svolta dalla struttura regionale succitata si era rilevata la convenienza a permanere nel regime di salvaguardia in essere.

Successivamente sia l'Acquirente Unico per il regime di Salvaguardia che la Consip S.p.A. hanno provveduto, sui rispettivi siti istituzionali, a pubblicare le nuove rispettive condizioni contrattuali di adesione per l'erogazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2014, che prevedono rispettivamente quale soggetto fornitore del Servizio la società Enel S.p.A. e la Società Edison S.p.A..

Dall'esame delle condizioni contrattuali previste e dalle simulazioni effettuate dalla Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi è emerso come risulti maggiormente conveniente per l'anno 2014 l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 11" stipulata da Consip S.p.A. e Edison Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 4 (CIG 5186466722) per Veneto e Friuli Venezia Giulia, con una durata di 12 mesi a decorrere dal 15 Dicembre 2013. I singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, hanno una durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Si palesa, quindi, opportuno e conveniente disporre, per l'anno 2014, l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 11" stipulata da Consip S.p.A. e Edison Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 4 (CIG 5186466722) per Veneto e Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità nella stessa previste, con conseguente cessazione della attuale permanenza dell'Amministrazione regionale nel Regime di Salvaguardia gestito dall'Acquirente Unico.

Il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi provvederà ad adottare ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi centrali. Per le sedi periferiche provvederanno all'emissione dell'ordinativo i relativi Dirigenti responsabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale con il proprio favorevole parere il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 Aprile 2012;
- Vista la L.R. 54/2012;
- Vista l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
- Vista la Convenzione "Energia Elettrica 11" stipulata da Consip S.p.A. e Edison Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 4 (CIG 5186466722) per Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Vista la documentazione tutta agli atti della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi

delibera

1. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 11" stipulata tra Consip S.p.A. e Edison Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 4 (CIG 5186466722) per Veneto e Friuli Venezia, per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data prevista nella convenzione a seguito di emissione degli ordinativi;
2. di demandare al Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, ivi compreso l'emissione dell'ordinativo di fornitura per le sedi centrali, ed il relativo impegno di spesa a valere sul competente capitolo di bilancio per l'esercizio 2014;
3. di demandare ai Dirigenti responsabili delle sedi periferiche l'emissione degli ordinativi di spesa per quanto di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.